

Ratifica della revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM)

Nota informativa per gli ambienti economici

Data: 20 dicembre 2023

1. Contesto

Dopo che la prima votazione sulla revisione della Convenzione PEM nel 2019 ha avuto esito negativo, molte parti contraenti hanno deciso di applicare le norme riviste provvisoriamente su base bilaterale (vedi [norme transitorie](#)). Il 7 dicembre 2023 si è tenuta una seconda votazione in seno al Comitato congiunto della Convenzione PEM, che ha avuto esito positivo. Di conseguenza, sono state adottate le nuove e aggiornate norme di origine, che mirano a promuovere il commercio tra le 24 parti contraenti della Convenzione PEM, in quanto più flessibili e favorevoli alle imprese. Le regole di origine riviste entreranno in vigore il 1° gennaio 2025.

La modifica delle norme di origine riguarda le parti contraenti della Convenzione PEM: Svizzera, Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Isole Faroe, Turchia, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Georgia, Moldavia, Ucraina, Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo.

Il 7 dicembre 2023, il Comitato misto PEM ha inoltre approvato una raccomandazione che prevede l'accettazione di prove di origine elettroniche nell'ambito dell'attuale Convenzione PEM, che corrisponde anche alla prassi attuale della Svizzera. Disposizioni corrispondenti sono previste anche nell'ambito delle norme riviste della Convenzione PEM.

Nel 2022, il volume degli scambi commerciali della Svizzera con questi Paesi ammontava a circa 352 miliardi di CHF, pari al 49% del volume commerciale totale della Svizzera.

2. Norme di origine applicabili nella zona PEM

a. Fino al 31 dicembre 2024

Poiché la ratifica della Convenzione PEM riveduta è stata bloccata per diversi anni, numerose parti contraenti (tra cui la Svizzera) hanno deciso di applicare bilateralmente le norme rivedute su base transitoria (le cosiddette norme transitorie). Ciò significa che attualmente nella zona PEM si applicano due tipologie di norme (la Convenzione PEM in vigore e le norme transitorie). Quando commerciano con partner ai quali si applicano le norme transitorie, le aziende esportatrici possono scegliere di applicare le norme della Convenzione PEM in vigore o le norme transitorie¹. Questa situazione rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2024.

A causa della coesistenza di due tipologie di norme, alcune aziende all'interno di una catena del valore possono determinare l'origine dei loro prodotti in base alle norme transitorie, mentre altre applicano l'attuale Convenzione PEM. Ciò significa che attualmente esistono due diversi sistemi di cumulo dell'origine in parallelo, ma senza alcuna interazione tra loro.

¹ Le norme transitorie si applicano su base bilaterale con l'UE dal 1° settembre 2021, all'interno dell'AELS dal 1° novembre 2021, con l'Albania e la Serbia dal 1° gennaio 2022, con il Montenegro e la Macedonia settentrionale dal 1° aprile 2022, con la Bosnia-Erzegovina dal 1° settembre 2023 e con la Georgia dal 1° dicembre 2023. Una matrice riassuntiva (aggiornata regolarmente) è disponibile sul sito web dell'[UDSC](#).

La Svizzera si è impegnata per trovare una soluzione a questa mancanza di interazione. Le parti contraenti della Convenzione hanno concordato un testo per l'introduzione della cosiddetta "permeabilità automatica" nel quadro delle norme transitorie (per i dettagli sulla permeabilità, si veda [qui](#), sezione 3.3.3). Ciò significa che una prova di origine rilasciata in base alle norme di origine dell'attuale Convenzione PEM sarà automaticamente considerata una prova di origine valida ai sensi delle norme transitorie, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- La permeabilità è possibile solo se l'origine è ottenuta applicando il cumulo con materiali (o lavorazioni) originari di una Parte contraente PEM che applica le norme transitorie e con cui è possibile il cumulo.
- La permeabilità è limitata ai seguenti prodotti:
 - Prodotti dei capitoli 1, 3 e prodotti della pesca trasformati del capitolo 16 del Sistema Armonizzato (SA).
 - Prodotti industriali dei capitoli 25-97 del SA.
- Solo i prodotti per i quali le norme transitorie sono uguali o più liberali rispetto alle norme dell'attuale Convenzione PEM beneficiano della permeabilità automatica.

Si prevede di introdurre gradualmente la permeabilità automatica secondo le norme transitorie con i vari partner PEM. L'UDSC fornirà informazioni sull'entrata in vigore di ciascun caso e la [Matrix UDSC](#) sarà integrata di conseguenza.

b. Dal 1° gennaio 2025

Dal 1° gennaio 2025 si applicherà solo la Convenzione PEM riveduta. Questa sostituirà le cosiddette [norme transitorie](#), che hanno un contenuto identico. Di conseguenza, queste ultime non saranno più applicabili dal 1° gennaio 2025 e a partire da questa data, in tutta la zona PEM si applicherà una sola tipologia di norme di origine.

3. Contenuto delle regole riviste della Convenzione PEM

Le norme rivedute consentono semplificazioni amministrative per le imprese, in particolare a seguito della soppressione della prova d'origine EUR-MED. Pertanto, in base alle norme riviste, negli scambi con tutte le parti contraenti sarà mantenuto un solo tipo di prova dell'origine (certificato di circolazione EUR.1 o dichiarazione di origine).

Le norme rivedute offrono la possibilità di calcolare il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari sulla base dei valori medi nel corso di un anno fiscale. Le tolleranze relative ai materiali non originari che possono essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti sono state portate dal 10 al 15 per cento del prezzo franco fabbrica per i prodotti industriali e dal 10 al 15 per cento del peso netto per i prodotti agricoli. Le norme rivedute prevedono anche la separazione contabile per lo zucchero, rendendone più facile lo stoccaggio, e la sostituzione della regola del trasporto diretto con quella della non modificazione, più conforme alle catene logistiche internazionali. Inoltre, le regole della lista per i prodotti industriali sono state in genere semplificate. Se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40 al 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto. Sono inoltre state aggiunte la coltura cellulare e la fermentazione industriale come operazioni che conferiscono il carattere originario. Per i prodotti tessili il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione. Per i prodotti agricoli il limite autorizzato di materiali non originari non è più basato sul valore, ma sul peso.

Per lo zucchero, considerato il progressivo calo del suo prezzo, il limite del quantitativo proveniente da Paesi terzi autorizzato in un prodotto è stato fissato al 40 per cento del peso.

Nella Convenzione attuale il limite è del 30 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale. Di contro, per i prodotti trasformati a base di zucchero come i dolci (SH 1704) e il cioccolato (SH 1806), il limite resta invariato.

4. Prospettive

Numerosi accordi di libero scambio della Svizzera e dell'AELS prevedono già un collegamento dinamico (nella versione attuale e poi rivista) alla Convenzione PEM, ad esempio quello con l'UE. Per questi accordi, le norme riviste della Convenzione PEM si applicheranno automaticamente a partire dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, alcuni accordi di libero scambio della Svizzera/AELS, in particolare con partner mediterranei come Israele, Marocco o Tunisia, devono ancora essere adattati a questo proposito, poiché attualmente riconoscono solo il protocollo di origine Euro-Med (che è congruente con le regole dell'attuale Convenzione PEM). L'obiettivo sarà quello di aggiornarli di conseguenza nel corso del prossimo anno, al fine di introdurre un collegamento dinamico con la Convenzione PEM. Tuttavia, a causa delle lunghe procedure interne di approvazione nei Paesi partner, probabilmente ciò non sarà possibile in tutti i casi entro il 31 dicembre 2024. Il Comitato congiunto della Convenzione PEM sta ancora esaminando quali saranno le corrispondenti disposizioni transitorie per tali situazioni.

Inoltre, le norme specifiche di prodotto dovranno essere allineate al SA 2022. I rispettivi lavori sono già iniziati, in modo che la Convenzione PEM rivista sia aggiornata rispetto al SA quando entrerà in vigore.

L'UDSC e la SECO forniranno ulteriori informazioni sugli ultimi sviluppi nel corso del prossimo anno attraverso una nota informativa e una circolare.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le seguenti persone:

Ufficio federale della dogana
e della sicurezza dei confini UDSC
Ralf Aeschbacher
ralf.aeschbacher@bazg.admin.ch
+41 58 462 53 28

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Nina Taillard
nina.taillard@seco.admin.ch
+41 58 480 87 65